



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DI CAMPLI PER L'UTILIZZAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA.

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di febbraio

TRA

L' Istituto Comprensivo Statale di Campli con sede legale in loc. Marrocchi S.Onofrio codice fiscale 8000391067, rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Sigismondi Adriana nata a Teramo il 05/11/1965 , più brevemente detta **"Scuola"**

E

L' Amministrazione Comunale di Campli con sede legale in Campli , Piazza Vittorio Emanuele rappresentata dal Sindaco Sig. Pietro Quaresimale, legale rappresentante, nato a Teramo l'8/03/1975, domiciliato per la carica presso il Comune di Campli , di seguito più brevemente detta **"Promotore"** servizio doposcuola;

E

La Cooperativa 3M, P.I. 01562290674 con sede legale in Montorio al Vomano Corso Valentini 45 nella persona del Presidente e legale rappresentante Sig. DANILLO VISCIOTTI NATO A TERAMO IL 5 GENNAIO 1973, domiciliata per la carica a Teramo, di seguito più brevemente detta **"Gestore"** servizio di doposcuola;

ISTITUTO COMPRESIVO CAMPLI
05 FEB. 2015
Prot. N° 594 B15

PREMESSO CHE

L'Istituto Comprensivo di Campli , accogliendo le istanze pervenute dai genitori degli alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado che incontrano difficoltà a conciliare i tempi di lavoro con l'esigenza di accudire i figli nei momenti liberi dalle attività prettamente scolastiche, intende favorire l'attivazione del servizio di doposcuola, come da delibera del Consiglio d'Istituto del 16/12/2014 ;

- **CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale promuove direttamente il servizio di doposcuola ed ha individuato la Cooperativa 3 M come "gestore" del servizio;
- **CONSIDERATO** che la Cooperativa 3 M effettuerebbe in favore degli alunni della Scuola il servizio di doposcuola;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse narrative fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione con forza di patto tra le parti.



Art. 2

Oggetto della presente convenzione è l'effettuazione del servizio di doposcuola degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Campi.

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per l'intero anno scolastico 2015/2016.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione, con preavviso di almeno 30 giorni.

I locali per l'espletamento del servizio di doposcuola sono concessi dall'Istituto Comprensivo di Campi esclusivamente per l'utilizzo richiesto: la concessione può essere revocata o temporaneamente sospesa, con avviso di almeno 48 ore solo nei casi urgenti e straordinari debitamente motivati dalla scuola, dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale.

Art.3

Il **Gestore** del servizio assume personalmente ogni responsabilità civile, penale e patrimoniale in ordine alla sicurezza, all'igiene ed alla salvaguardia del patrimonio e alla vigilanza degli alunni. Sono, pertanto, a suo carico tutti i danni, ad essa imputabili, che all'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone o cose. Le responsabilità inerenti la gestione e la conduzione del servizio in oggetto saranno, quindi, a carico del Gestore.

Il **Promotore** garantisce la sorveglianza dei locali attraverso l'impiego di un ausiliario nei pomeriggi dal lunedì al venerdì.


Art. 4

Il servizio di doposcuola a per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado verrà svolto dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,45 alle ore 16,00 per i primi e dalle ore 13,20 alle ore 16,00 per i secondi secondo il calendario scolastico in vigore e non deve in alcun modo interferire con le attività curricolari della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado.

Sono individuati quali sedi delle attività:

- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI LOC. MARROCCHI;**
- SCUOLA PRIMARIA DI CAMPLI.**

Il doposcuola si svolgerà secondo le modalità concordate tra il Gestore e l'Amministrazione Comunale.





Art. 5

La presente convenzione è redatta in tre originali e sarà registrata in caso d'uso con spesa a carico della parte che richieda la registrazione.

In caso di controversie inerenti l'esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione, foro competente sarà quello di Teramo.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. Del codice civile le parti approvano e sottoscrivono gli articoli 2.3.4.5.6.

Campoli, 4 febbraio 2015

Per
l'ISTITUTO
COMPENSIVO
Di Campoli

La Cooperativa 3M

Cooperativa Sociale 3M a r.l.
C.so Valentini, 45
64046 Montorio al Vomano (TE)
P.IVA e C.F.: 01562290674
Tel. 328.4744123
e-mail: cooperativa3m@gmail.com



l'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE di Campoli